

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 4 AGOSTO 1999

N. 83

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 951

**Casamassima (Ba). LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di uno stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale. Società "Castello" S.r.l.**

Pag. 4703

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 952

**Orta Nova (Fg) - progetto in variante al P.F. e al P.R.G. adottato per ampliamento cimitero - Delibera di C.C. n. 27 del 28-2-1997 e C.C. n. 67 del 30-9-1997.**

Pag. 4706

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 953

**L.R. 31/74 - Concessione contributo di L. 200.000.000 per redazione del Piano Regolatore Generale - Comune di Leverano - Esercizio Finanziario 1997 - Concessione proroga termini.**

Pag. 4708

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 954

**L.R. 31/74 - Concessione contributo di L. 40.000.000 per redazione del Piano Regolatore Generale - Comune di Miggiano - Esercizio Finanziario 1997 - Concessione proroga termini.**

Pag. 4709

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 955

**LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di un insediamento produttivo nel Comune di Tiggiano (LE) - Ditta: Alessio Pasqualina.**

Pag. 4709

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 956

**L.R. 31/74 - Concessione contributo di L. 40.000.000 per redazione del Piano Regolatore Generale - Comune di Nociglia - Esercizio Finanziario 1997 - Concessione proroga termini.**

Pag. 4713

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 957

**L.R. 31/74 - Concessione contributo di L. 40.000.000**

**per redazione del Piano Regolatore Generale - Comune di Ortelle - Esercizio Finanziario 1997 - Concessione proroga termini.**

Pag. 4714

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 958

**L.R. 31/74 - Concessione contributo di L. 40.000.000 per redazione del Piano Regolatore Generale - Comune di Acquarica del Capo - Esercizio Finanziario 1997 - Concessione proroga termini.**

Pag. 4714

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 959

**LL.RR. 34/94 e 8/98. L.s. 142/90. Accordo di programma per la realizzazione di ampliamento insediamento produttivo nel Comune di Bisceglie (Ba) - Ditta "Di Piero e F. S.r.l."**

Pag. 4715

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 1999, n. 969

**Manfredonia (Fg) - Contratto d'area. Localizzazione interventi in variante al P.R.G. per l'ampliamento del P.I.P. da destinare a zona industriale. Deliberazione di C.C. n. 74 del 16-07-1998. Conferenza di Servizi. Partecipazione.**

Pag. 4719

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6  
luglio 1999, n. 951

**Casamassima (Ba). LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di uno stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale. Società "Castello" S.r.l.**

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue l'Ass. Amodio:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale” così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche e alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di Casamassima ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un “Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Società “CASTELLO” S.r.l. di uno stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale con l'impiego di n. 21 addetti inviando, con nota 15707/UT del 2-11-1998 gli elaborati connessi all'intervento.

Dagli elaborati si evincono i seguenti dati:

Dati Catastali (Comune di Casamassima)

Fg. 9 ptc 191	63.00	A
Fg. 9 ptc 192	21.70	A
Fg. 9 ptc 17	63.00	A
per un totale di	1.47.70	Ha

Dati di Progetto

Sup. del suolo :	mq. 14.770
Sup. coperta :	mq. 3618,16

Vol. di progetto :	mc. 30.392,54
S.U. Abitazione Custode :	mq. 93,44
Sup. Cabina elettrica :	mc. 360
Sup. Foresteria : piano terra :	mq. 297,96
Sup. Foresteria : primo piano	mq. 255,21
Vol. Foresteria :	mc. 2095,76
VOLUME TOTALE :	mc. 32848,3
Aree a	
Parcheggi :	mq. $5086,5 > 1/10 \ 32848,3 = 3285$ mq.

L' intervento è finalizzato alla realizzazione di uno stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale da coltivare in un contesto paesaggistico, geologico ed idrogeologico tra i più ottimali del territorio barese come risultato di un programma o ricerca il cui permesso è stato ottenuto con D.P.R.G. n. 358 del 13-06-1995.

Dalla stessa relazione si evince che il succitato programma si è sviluppato per un periodo biennale con una serie di Analisi (batteriologiche e chimico-fisiche, farmacologiche, tossicologiche e chimiche) e studi (idrogeologici ed Idraulici) effettuati presso sedi Universitarie e U.S.S.L. il cui buon esito è stato depositato alla Regione Puglia ed al Ministero della Sanità per l'ottenimento della concessione.

Dagli atti trasmessi si evince che l'intervento si articola nelle seguenti unità funzionali:

Piano terra

Officina elettrica, officina idrica, sale compressori e trasformatori, centrale termica, centrale frigoriferi, Servizi (WC e spogliatoi), catena di imbottigliamento, stoccaggio deposito, foresteria - garage per un totale di mq. 3359,12

Uffici, hall, laboratorio, P.U. (foresteria) per un totale di mq. 319,10

Primo piano

Direzione, sala riunione, hall, alloggio Custode e abitazione (foresteria) per un totale di mq. 549,05.

Inoltre si evince che l'intervento per la realizzazione del Manufatto sarà effettuato in zona lontana dall'abitato e dalle aree industriali rispondendo ai vincoli regionali (L.R. 44/75) e Ministeriali (decreto 542/92) che impongono la salvaguardia della falda idrica sotterranea da qualsiasi fonte di inquinamento.

L'area di intervento trovandosi distinta in catasto al fg. 9 particella 191 - 192 - 17 a ridosso della strada Provinciale Casamassima-Adelfia e della vicinale Castello, costituisce condizioni di notevole importanza per i flussi commerciali.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate L.R. n. 34/94 e n. 8/98, per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito Programma, dagli atti trasmessi al Comune di Casamassima risulta:

- l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 10 unità e precisamente pari a 21 unità lavorative;
- dalla richiesta del Sindaco di Casamassima per la definizione dell'Accordo di Programma si evince testualmente: “..... l'attuale strumento urbanisti-

co vigente (P.d.F.) non dispone di idonee aree con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per i manufatti in parola da realizzare.”

- c) Dalla dichiarazione del Dirigente del Servizio Tecnico di Casamassima si evince testualmente: “- Visto il Regolamento Edilizio vigente; - Visti gli altri strumenti urbanistici adottati; - dichiara che il fondo rustico sito in agro di Casamassima Fg. 9 particelle 191 - 192 - 17, ricade in zona agricola normale e non è sottoposta a vincoli di tutela (idrogeologici, paesaggistici, ecc.)”

Da una verifica d'Ufficio si rileva che sulle aree interessate non gravano diritti di uso civico pertanto non è applicabile la L.R. 7/98.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento progettato dalla Società Castello S.r.l. sussistono tutte le condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/98 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso in variante allo strumento urbanistico vigente, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

La suddetta variante rispetto al P.F. vigente e al P.R.G. adottato consiste nella tipizzazione delle aree oggetto di intervento da zona agricola a zona industriale con indice e parametri urbanistico-edilizi così come rinvenienti dal progetto presentato ed innanzi riportati.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

1. Obbligo da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, del Reg. 03-11-1989 n. 2, nonchè delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.

2. La previsione di idonea e formale garanzia da parte della Società Castello S.r.l. in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (21 addetti) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.

3. Per quanto riguarda le aree destinate a standards urbanistici vale quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 1 e secondo le previsioni progettuali.

4. Ridimensionamento delle volumetrie, con l'eliminazione dell'intero corpo di fabbrica c.d. “Foresteria” stante l'incompatibilità di tale struttura ricettiva con la destinazione d'uso di tipo produttivo dell'intervento proposto.

L'intervento comporta come già detto variante allo strumento urbanistico vigente e pertanto L'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma della legge n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della l.r. n. 34 del 19-12-1994 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Casamassima.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.”

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, LETT. e)**

**“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”**

**“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÉ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÉ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”**

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

**DELIBERA**

– DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Casamassima per la realizzazione, in variante al P.d.F. vigente ed al P.R.G. adottato da parte della “Società Castello S.r.l.” di uno stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale nella vigente zona agricola normale del territorio del Comune di Casamassima nei limiti e nei termini prospettati in relazione.

– Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta  
dr. Romano Donno

Il Vice Presidente della Giunta  
dott. Rocco Palese

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Prof. Salvatore

DISTASO e il Comune di Casamassima rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr.ssa Maria Paola Susca BONERBA in attuazione della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-1-1998 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel Comune di Casamassima da parte della "Soc. Castello S.r.l."

#### PREMESSO:

- a) che la l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 l'Accordo di Programma, se adottato con Decreto del Presidente della Regione e ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

#### CONSIDERATO

che la "Soc. Castello S.r.l. S.r.l." con sede in Turi (BA) ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Casamassima, di un complesso produttivo - industriale destinato all'imbottigliamento di acqua minerale;

che in assenza di aree nel vigente strumento urbanistico, destinate all'insediamento particolare e specifico di cui trattasi, il Sindaco del Comune di Casamassima ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 e l.r. n. 8 del 28-01-1998, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione dello stabilimento produttivo - industriale da parte della "Soc. Castello S.r.l." con reperimento di area idonea in variante al P.d.F. vigente ed al P.R.G. adottato;

#### PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Comune di Casamassima con note nn. 15707/UT del 2-11-1998, del 5-3-1999 e 5457/UT del 21/4-1999 (integrativa):

- a) che lo strumento urbanistico vigente (P.F.) ed

adottato (P.R.G.) del Comune di Casamassima non prevede aree, con destinazione specifica per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla "Soc. Castello S.r.l." e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di circa 14720 mq. al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. n. 1444/68, con destinazione a zona "E agricola" nel vigente P.d.F. e P.R.G. adottato dal Comune di Casamassima;

- b) che l'area individuata risulta essere censita in Catasto Terreni in agro di Casamassima al foglio 9 particelle nn. 191-192-17 ed è prospiciente la strada provinciale per Adelfia;
- c) che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta a vincolo di tutela (idrogeologici, paesaggistici ecc.);
- d) che da una verifica d'ufficio si rileva che sulle aree interessate non gravano diritti da uso civico (atti PUTT/PBA);
- e) che la "Soc. Castello S.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 21 unità.

#### VISTA

la deliberazione n. del con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma chiesto dal Sindaco di Casamassima ai sensi della citata l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 per la realizzazione dell'intervento da parte della "Soc. Castello S.r.l."

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

2. In attuazione della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 la Regione Puglia e il Comune di Casamassima con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della "Soc. Castello S.r.l." di uno stabilimento produttivo-industriale nel Comune di Casamassima in variante al vigente strumento urbanistico (P.F.) e adottato (P.R.G.). Il complesso a carattere industriale ricade in zona "E agricola" sia del vigente strumento urbanistico del Comune di Casamassima (P.F.) sia del P.R.G. adottato. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento, al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici:

- > Relazione Tecnica
- > Tav. 1 Planimetria - Piante - Prospetti - Sezioni
- > Tav. 2 Planimetria Catastale
- > Planimetria con l'indicazione delle strade comunali (1:25.000)
- > Stralcio della TAV. D1 del P.R.G. adottato dal territorio di Casamassima

→ Stralcio aerofotogrammetrico  
 → Planimetria con individuazione area a parcheggio  
 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi le stesse ammontano a mq. 5.086 come da indicazione planimetrica negli atti di progetto.

4) La "Soc. Castello S.r.l." inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alla viabilità di accesso all'area, area a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete di smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5) Il rilascio della C.E. è subordinato alla stipula di apposita preventiva convenzione tra il Comune di Casamassima e la "Soc. Castello S.r.l.", diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla legislazione tecnica e urbanistica in materia;
- b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni relative all'insediamento come sopra precisate;
- c) l'obbligo, mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti in progetto e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa sarà non inferiore al 10% del costo lordo (per il quinquennio) per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, opportunamente documentata.

Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà pari ad un valore teorico non inferiore al 10% degli oneri accessori delle opere oggetto di C.E.

In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, la garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per la quale è stata prestata ed anche in mancanza del nulla-osta comunale decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 quarto comma della legge n. 142 dell'8 Giugno 1990 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Casamassima. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Casamassima, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47 terzo comma della citata legge 142 del 1990. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.

7) Nell'eventualità il soggetto proponente non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Sindaco di Casamassima rilascerà alla "Soc. Castello S.r.l." la Concessione Edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

9) Il presente Accordo di Programma ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale, né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento, che dalla Civica Amministrazione con la delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Casamassima, provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della legge n. 142/90 e dell'art. 5 della l.r. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Casamassima.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

*BARI, lì*

Il Sindaco  
 di Casamassima  
 Dr.ssa Maria Paola Susca Bonerba

Il Presidente  
 della Regione Puglia  
 Prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6  
 luglio 1999, n. 952

**Orta Nova (Fg) - progetto in variante al P.F. e al P.R.G. adottato per ampliamento cimitero - Delibera di C.C. n. 27 del 28-2-1997 e C.C. n. 67 del 30-9-1997.**

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assessorato del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello

stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue l'Ass. Amodio:

“Il Comune di Orta Nova, dotato di P.F. e R.E. vigenti nonché di P.R.G. in adeguamento alla l.r. n. 56/80 in corso di definizione, con delibera di C.C. n. 27 del 28-2-1997, ha adottato ai sensi dell'art. 1 - 5° comma - della l.s. n. 1/78, il progetto esecutivo relativo all'ampliamento del Cimitero Comunale, interessando, negli strumenti urbanistici citati, aree di rispetto cimiteriale, agricola e viabilità.

Il progetto, per quanto attiene agli aspetti tecnico-urbanistici, risulta costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. A - Relazione tecnica;
- Tav. 1 - Stralci planimetrici (P.F. e P.R.G.; catastale);
- Tav. 2a - Pianta cimitero esistente;
- Tav. 2b - Pianta cimitero ampliata;
- Tav. 2c - Pianta complessiva;
- Tav. 2d - Piano di utilizzo aree cimiteriali;
- Tav. 3 - Vista ingresso principale
- Tav. 4 - Zone ingresso principale;
- Tav. 5 - Zona nodo d'angolo;
- Tav. 6 - Zona ingresso laterale;
- Tav. 7 - Particolari recinzione;
- Tav. 8 - Viali: pianta quotata;
- Tav. 9 - Viali: particolari;
- Tav. 10 - Tipologie;
- Relazione tecnica.

Gli atti in questione sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi risultano presentate n. 3 osservazioni a firma di Michele Torchiarella, Saverio Lorusso, Terrafino Vitantonio e Mauriello Maria Giovanna in merito alle quali si riferirà in seguito.

Il Settore Urbanistico dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, con relazione n. 2 del 19-02-1999, in merito al progetto di che trattasi (in variante) ha rappresentato quanto appresso:

La predisposizione del progetto in argomento scaturisce dall'esigenza da parte dell'Amm.ne Com.le di ampliare l'esistente Cimitero Comunale attesa l'insufficienza delle restanti aree libere ed il non rispetto delle norme previste dal D.P.R. n. 803/75 (art. 53 e segg.) per i campi di inumazione.

L'area destinata all'ampliamento è ubicata sulla strada Prov.le Orta Nova-Stornara in adiacenza a quella occupata dall'attuale cimitero; la superficie interessata è di circa mq. 13.000 e scaturisce come dimensionamento decennale dei fabbisogni ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 285/90.

Per l'area prescelta risultano prodotti: studio di indagine geologica, come da relazione in atti, é relazione tecnico-sanitaria come previsto dall'art. 56 del citato D.P.R. n. 285/90, sottoscritta anche dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. FG/2.

L'area individuata, inoltre, è priva di dislivelli naturali e prevalentemente pianeggiante.

Nella proposta di variante è prevista anche una modifica parziale del percorso di un tratto della S.P. Or-

tanova-Stornara per la realizzazione di parcheggi nonché una strada di accesso ai terreni retrostanti, per una superficie di circa mq. 6.000.

Il progetto è stato redatto in conformità all'art. 91 (planimetria con indicazione sull'utilizzo delle aree avente valore di Piano) e dell'art. 54 - comma 2° - (planimetria aggiornata del Cimitero) dal citato D.P.R. n. 285/90.

Risulta inoltre rispettata la fascia di rispetto, non inferiore a mt. 50, dai centri abitati con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Sotto il profilo amministrativo l'Amm.ne Com.le di Ortanova, atteso che trattasi della realizzazione di un'opera pubblica, ha seguito la procedura di variante ai sensi dell'art. 1 - 5° comma - della l.s. n. 1/78, in quanto prevista in aree tipizzate di rispetto cimiteriale ed agricola ora ritipizzate a zona cimiteriale ed area per la viabilità.

La proposta, per i profili amministrativi, è compatibile con l'art. 55 della l.r. n. 56/80.

Parimenti ammissibile sotto il profilo urbanistico, si ritiene la stessa proposta di variante, come peraltro già rilevato, in quanto è stata redatta nel rispetto del citato D.P.R. n. 285/90 e l'area individuata per l'ampliamento cimiteriale è posta a distanza regolamentare dal centro abitato con l'avvertenza che la modifica alla S.P. Orta Nova-Stornara dovrà ottenere il parere favorevole dell'Amm.ne Prov.le di Foggia.

La predetta variante non altera i concetti informativi sia del P.F. vigente che del P.R.G. adottato.

Le osservazioni presentate a firma di Michele Torchiarella, Saverio Lorusso, M. Giovanna Mauriello, Terrafino Vitantonio, attengono non già a contestazioni di natura urbanistica del progetto proposto bensì a contenuti economici in quanto riguardano l'indennizzo proposto; al proposito l'Amm.ne Com.le ha controdedotto con delibera di C.C. n. 61 del 30-9-1997, rinviando la definizione dell'indennità di esproprio al momento della redazione dello stato di consistenza e verbale di immissione in possesso dei terreni interessati.

Le stesse osservazioni sono state valutate dall'Assessorato scrivente che non rilevando, nelle stesse aspetti di natura urbanistica, concorda con quanto controdedotto dall'Amm.ne Com.le e pertanto li ritiene non meritevole di accoglimento.

La citata relazione urbanistica, in uno agli elencati atti tecnici, risulta trasmessa, per il parere di cui all'art. 16 della l.r. n. 56/80, al Comitato Urbanistico Regionale che nella seduta del 09-04-1999, con parere n. 13/99, si è espresso favorevolmente in ordine alla proposta progettuale di che trattasi (in variante alle citate strumentazioni urbanistiche), facendo propria la relazione SUR n. 2/99.

Sulla base di tutto quanto sopra, si propone di approvare la variante urbanistica - come innanzi illustrata - connessa al progetto per l'ampliamento del cimitero di Ortanova di cui alla deliberazione C.C. n. 27/97, con le precisazioni di cui alla narrativa che precede valide anche per le tre osservazioni prodotte.”

In ordine alle disposizioni di legge (l.s. n. 7/98) in materia di beni soggetti ad "usi civici" si precisa che l'area oggetto dell'intervento di che trattasi non risulta interessata (verifica dagli elaborati dal "PUTT per il Paesaggio ed i Beni Ambientali" adottato con deliberazione di G.R. n. 6496/94) dal gravame di "uso civico".

La proposta progettuale in questione - come già riferito - comporta anche variante urbanistica al PRG adottato - in corso di definizione - e quindi la stessa non rientra nella delega ai Comuni prevista dall'art. 4 della l.r. n. 3/98 e s.m..

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) e g) della L.R. n. 7/97.

"Adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 17/77 e successive modifiche e integrazioni.

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione."

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

**UDITA** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

**VISTE** le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente d'ufficio e dal dirigente di Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

- **DI APPROVARE**, per le considerazioni e con le precisazioni innanzi riferite, la variante urbanistica connessa al progetto per l'ampliamento del Cimitero Comunale di Orta Nova, approvato, ai sensi dell'art. 1 - V° comma - della l.n. 1/78, con deliberazione CC n. 27/97.

- **DI RIGETTARE**, per le motivazioni di cui alla narrativa che precede, le tre osservazioni prodotte.

- **DI DICHIARARE** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo i sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Vice Presidente della Giunta  
Dott. Rocco Palese

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 953**

**L.R. 31/74 - Concessione contributo di L. 200.000.000 per redazione del Piano Regolatore Generale - Comune di Leverano - Esercizio Finanziario 1997 - Concessione proroga termini.**

Assente l'Assessore all'Urbanistica, Aspetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata Fiorentino, sul-

la base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Amministrativo e di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce l'Ass. Amodio:

“Con deliberazione di G.R. n. 9746 del 23-12-1997 veniva approvato - con impegno sul cap. 0571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 1997 - il programma annuale di concessione agli EE.LL. di contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Leverano veniva assegnato il contributo di L. 200.000.000 per la redazione del Piano Regolatore Generale.

Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione e degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Leverano con nota n. 3917/04 del 21-4-1998, di conseguenza la scadenza di cui innanzi è fissata al 21-4-1999.

L'Amministrazione comunale, con nota n. 3509 del 30-3-1999 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato in quanto il Commissario ad Acta non ha ancora espletato tutti gli atti necessari per l'invio dello stesso P.R.G. alla Regione Puglia e quindi, ha chiesto una proroga per la presentazione degli elaborati di piano in parola, regolarmente adottati.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Leverano nel limite massimo di anni 1 (uno), in relazione a quanto sancito dalla L.R. N. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale né risulta, agli atti del Settore Urbanistica, che a carico del soggetto beneficiario esistano debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4-2-1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

**UDITA** la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

**VISTA** la sottoscrizione posta in calce al presente



provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità;  
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

– DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, al Comune di Leverano la proroga di anni 1 (uno), decorrente dalla data del 21-4-1999 e non ulteriormente rinnovabile, per la presentazione degli atti e degli elaborati, regolarmente adottati, relativi al Piano Regolatore Generale.

– DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Vice Presidente della Giunta  
Dott. Rocco Palese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 954

**L.R. 31/74 - Concessione contributo di L. 40.000.000 per redazione del Piano Regolatore Generale - Comune di Miggiano - Esercizio Finanziario 1997 - Concessione proroga termini.**

Assente l'Assessore all'Urbanistica, Aspetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata Fiorentino, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Amministrativo e di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce l'Ass. Amodio:

“Con deliberazione di G.R. n. 9746 del 23-12-1997 veniva approvato - con impegno sul cap. 0571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 1997 - il programma annuale di concessione agli EE.LL. di contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Miggiano veniva assegnato il contributo di L. 40.000.000 per la redazione del Piano Regolatore Generale.

Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione e degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Miggiano con nota n. 3915/04 del 21-4-1998, di conseguenza la scadenza di cui innanzi è fissata al 21-4-1999.

L'Amministrazione comunale, con nota n. 1816 del 25-3-1999 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato a causa delle sopravvenute necessità di aggiornare la cartografia e di effettuare ulteriori indagini di tipo geognostico, al fine di valutare la fattibilità dell'inserimento di nuove aree urbane.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter ac-

cogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Miggiano, nel limite massimo di anni 1 (uno), in relazione a quanto sancito dalla L.R. N. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale né risulta, agli atti del Settore Urbanistica, che a carico del soggetto beneficiario esistano debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4-2-1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

– DI CONCEDERE per le motivazioni riportate in relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, al Comune di Miggiano la proroga di anni 1 (uno), decorrente dalla data del 21-4-1999 e non ulteriormente rinnovabile, per la presentazione degli atti e degli elaborati, regolarmente adottati, relativi al Piano Regolatore Generale.

– DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Vice Presidente della Giunta  
Dott. Rocco Palese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 955

**LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di un insediamento produttivo nel Comune di Tiggiano (LE) - Ditta: Alessio Pasqualina.**

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica, Aspetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'Istruttoria espletata dall'Ufficio, e di seguito esplicitata, confermata dal Coordinatore di Settore, riferisce l'Ass. Amodio.

“Le leggi regionali 19 Dicembre 1994, n. 34 e 28-1-1998, n. 8 “Accordo di Programma per la realizza-

zione di strutture nel settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero”, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel territorio regionale, consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell’art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142, di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi nei predetti settori, che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell’Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile nella fattispecie in cui lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l’ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione”.

In attuazione della citata disposizione di legge, il Sindaco del Comune di Tiggiano, ha richiesto con nota n. 3756 del 11-8-1998 (successivamente integrata) al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un “Accordo di Programma” per la realizzazione, da parte della ditta “ALESSIO PASQUALINA”, di un laboratorio per la produzione di cravatte e foulard.

L’intervento proposto interessa un’area della superficie complessiva di mq. 2.800 tipizzata nel vigente strumento urbanistico generale “zona E Agricola”, individuata in agro di Tiggiano lungo Via Cigaline; la predetta area è sottoposta a vincolo paesaggistico 1497/39).

L’attività produttiva prevista consta di quattro fasi: acquisizione materie prime, taglio, confezionamento, rifinitura e imballaggio.

Dalla relazione-parere del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, in atti, si evince che la richiesta di “Accordo di Programma” è motivata dalla circostanza che attualmente le aree per insediamenti produttivi (zona 10 e 12) risultano esaurite, mentre la zona 11 in parte edificata non risulta inserita nel P.I.P. ed è subordinata alla relazione di “Piano Particolareggiato”, configurandosi quindi quale area giuridicamente non operante ed efficace; fattispecie contemplata dalla citata L.R. n. 8/98 ai fini della ammissibilità alla procedura di Accordo di Programma.

L’insediamento in parola, interessante un’area della superficie complessiva, come già rilevato, di mq. 2.800, prevede la realizzazione dei seguenti manufatti edili: vano scantinato della superficie utile di mq. 300 da destinare a deposito; locale lavorazione a piano terra con annessi uffici di mq. 466,30; abitazione custode al primo piano.

Per quanto riguarda le aree a standards urbanistici, ai sensi del D.M. 1444/68, non individuate nell’intervento progettuale, se ne prescrive l’individuazione in fase attuativa e nella misura non inferiore al 10% della superficie destinata all’insediamento produttivo, giusto citato D.M. - art. 5 - punto 1) e quindi non inferiore a mq. 280, da localizzare sul lato minore del lotto comunque prospiciente la viabilità di previsione del P.

di F. di collegamento tra la Strada Prov.le che collega Tiggiano e Corsano con Alessano.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98, per l’ammissibilità dell’intervento sulla base di apposito “Accordo di Programma”, degli atti trasmessi dal Comune di Tiggiano emerge che:

- Il programma di attività della struttura produttiva a realizzarsi, comporterà l’impiego di personale lavorativo non inferiore a 10 unità;
- l’area individuata per l’intervento, sotto il profilo procedurale di ammissibilità alla richiesta di “Accordo di Programma” fa riferimento, nella fattispecie, alla non disponibilità nello strumento urbanistico vigente, di aree con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare (mancanza di strumento attuativo).

Da quanto sopra riferito si evince che per l’intervento proposto dalla ditta “ALESSIO PASQUALINA” sussistono tutte le condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/94 e 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma per la realizzazione dello stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Inoltre da una verifica degli atti d’Ufficio (PUTT/p.b.a.) si rileva che sulle aree interessate dall’intervento non gravano diritti di uso civico e pertanto non è applicabile la L.R. n. 7/98. L’intervento dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

1. Obbligo, da parte della ditta richiedente l’Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione, in conformità della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonché del Regolamento Regionale del 3-11-1989, n. 2;
2. individuazione delle aree a standards urbanistici da cedere all’Amm.ne Com.le nella misura del 10% dell’intera superficie del lotto interessato, da reperirsi come innanzi precisato;
3. in relazione alla presenza del vincolo paesaggistico di cui alla l.n. 431/85, successivamente alla definizione dell’Accordo di Programma, il progetto dovrà acquisire il relativo nulla osta ai sensi delle LL.RR. n. 56/80 art. 31;
4. la superficie della residenza del custode a 1° piano deve essere contenuta in quella consentita dalla L.n. 167/62 e successive modifiche;
5. la concessione edilizia dovrà prevedere idonea e formale garanzia da parte del destinatario della medesima in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali (minimo 10 addetti) previsti ed alla destinazione d’uso degli immobili per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell’attività produttiva.

Tale garanzia, anche in forma di “fideiussione” bancaria e/o assicurativa sarà non inferiore al 10% del costo per l’occupazione opportunamente documentato.

Per quanto si attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, essa sarà pari ad un valore teorico non inferiore al 10% degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E..

In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse.

La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla osta Comunale, decorsi sei mesi dalla scadenza della medesima.

Come già detto l'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente: nei termini di modifica della destinazione urbanistica delle aree, ora tipizzate zona produttiva artigianale, con indici e parametri urbanistico-edilizi rivenienti dal progetto in atti, e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5 comma - della L.S. n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della G.R..

In relazione a quanto sopra e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dei richiamati disposti di legge, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Tiggiano.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento. ""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4. - punto e) della l.r. n. 7/97.

Adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 17/77 e successive modifiche e integrazioni.

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico, del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone inoltre alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Inoltre, come risulta dalla documentazione d'Ufficio (PUTT/P.B.A.), il territorio Comunale di TIGGIANO non è gravato da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 7/98.

LA GIUNTA

**UDITA** la relazione e la conseguente proposta dell'assessore;

**VISTE** le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente d'ufficio e dal dirigente di settore;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con

le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi delle LL.RR. 19-12-1994, n. 34 e 28-1-1998, n. 8) così come richiesto dal sindaco del Comune di Tiggiano per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico vigente, da parte della ditta "ALESSIO PASQUALINA" di un insediamento produttivo destinato alla produzione e confezionamento di accessori per abbigliamento (cravatte e foulard) nel territorio del Comune di Tiggiano.

- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Vice Presidente della Giunta  
Dott. Rocco Palese

### ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Prof. Salvatore DISTASO e il Comune di TIGGIANO rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Ernesto BELLANTE in attuazione delle LL.RR. 19 Dicembre 1994 n. 34 e 28 gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere artigianale nel Comune di TIGGIANO da parte della ditta "Alessio Pasqualina".

#### PREMESSO:

- a) che le ll.rr. 19 Dicembre 1994 n. 34 e 28 gennaio 1998 n. 8 prevedono che, al fine di incentivare l'occupazione nei settori produttivi a carattere industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero, i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

#### CONSIDERATO:

- a) che la ditta "ALESSIO Pasqualina" ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di TIGGIANO, di un insediamento produttivo a carattere artigianale destinato alla produzione di accessori per abbigliamento (cravattificio);
- b) che in assenza di aree idonee con destinazione

giuridicamente efficace nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di TIGGIANO ha richiesto, con istanza in data 11-08-1998, a Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate LL.RR. 19 Dicembre 1994 n. 34 e 28 gennaio 1998 n. 8, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura produttiva da parte della ditta "ALESSIO Pasqualina" con reperimento di area idonea, in variante al P.d.F. vigente;

#### **PRESO ATTO**

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di TIGGIANO:

- a) che nello strumento urbanistico vigente del Comune di TIGGIANO non risultano disponibili aree idonee e giuridicamente efficaci, per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla ditta "ALESSIO Pasqualina", e pertanto è stata individuata apposita area, dell'estensione di 2800 mq., con destinazione a zona "E" nel vigente P.d.F. lungo la via Cigaline;
- b) che la ditta "ALESSIO Pasqualina" s'impegna alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione come per legge, necessarie per l'insediamento della struttura produttiva e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità.

#### **VISTA**

la deliberazione n. del (facente parte integrante del presente Decreto) con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di TIGGIANO ai sensi delle citate LL.RR. del 19 Dicembre 1994 n. 34 e 28 gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "ALESSIO Pasqualina".

#### *TUTTO CIÒ PREMESSO*

le parti, La Regione Puglia e il Comune di TIGGIANO, come sopra costituite convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

2. In attuazione delle LL.RR. 19 Dicembre 1994 n. 34 e 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di TIGGIANO con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "ALESSIO Pasqualina" di una struttura produttiva destinata alla produzione di accessori per abbigliamento nel Comune di TIGGIANO, in variante al vigente strumento urbanistico. La predetta struttura ricade in zona agricola "E" del vigente strumento urbanistico (P. di F.) del Comune di Tiggiano. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento, al presente Accordo di Programma si allegano i seguenti elaborati grafici:

- Tavola 1: Relazione;
- Tavola 2: Planimetria dell'area d'intervento; Stralcio P. di F., Dati urbanistici;
- Tavola 3: Piante, Prospetti, Sezioni.

3. Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dell'art. 5 punto 1 del D.M. n. 1444/68 e con le condizioni ad esse inerenti riportate nella richiamata deliberazione di G.R.;

4. La ditta "ALESSIO Pasqualina", inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio e verde (D.M. 2-4-1968 art. 5), reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5. Il rilascio della C.E. e previo nulla-osta paesaggistico ai sensi delle vigenti leggi in materia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di TIGGIANO e la ditta "ALESSIO Pasqualina", diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla vigente legislazione tecnica e urbanistica in materia specifica nonché il contenimento della superficie della residenza in quella consentita dalla 167/62 e s.m.;
- b) l'obbligo del soggetto proponente o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione relative all'insediamento come sopra precisate;
- c) l'obbligo, mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia prodotta dal concessionario anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali (minimo 10 addetti) previsti in progetto e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. L'importo della garanzia sarà non inferiore al 10% del costo per l'occupazione, opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso della struttura produttiva, essa sarà pari ad un valore teorico non inferiore al 10% degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, la garanzia sarà estesa anche a tale onere e sarà pertanto aumentata in misura corrispondente al costo documentato delle stesse. La garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza medesima.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - quarto comma - della legge 8 Giugno 1990 n. 142 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di TIGGIANO. Resta inteso, che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di TIGGIANO, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47, terzo comma, della citata legge 142 del 1990. Il presente Accordo, inoltre, sarà

approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.

7. Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Comune di TIGGIANO rilascerà alla ditta "ALESSIO Pasqualina" la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3 comma - L.R. n. 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5c) a carico della stessa ditta proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale, né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con la delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di TIGGIANO provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

Ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della legge n. 142/90 e dell'ar. 5 della l.r. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di TIGGIANO.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

*BARI, lì*

Il Sindaco  
del Comune di Tiggiano  
Dott. Ernesto Bellante

Il Presidente  
della Regione Puglia  
Prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6  
luglio 1999, n. 956

**L.R. 31/74 - Concessione contributo di L.**

**40.000.000 per redazione del Piano Regolatore Generale - Comune di Nociglia - Esercizio Finanziario 1997 - Concessione proroga termini.**

Assente l'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata Fiorentino, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Amministrativo e di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce l'Ass. Amodio:

“Con deliberazione di G.R. n. 9746 del 23-12-1997 veniva approvato - con impegno sul cap. 0571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 1997 - il programma annuale di concessione agli EE.LL. di contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Nociglia veniva assegnato il contributo di L. 40.000.000 per la redazione del Piano Regolatore Generale.

Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione e degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Nociglia con nota n. 3913/04 del 21-4-1998, di conseguenza la scadenza di cui innanzi è fissata al 21-4-1999.

L'Amministrazione comunale, con nota n. 338 del 25-1-1999 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato a causa della sopravvenuta necessità di dotarsi di aerofotogrammetria e, quindi, ha chiesto una proroga per la presentazione degli elaborati di piano in parola, regolarmente adottati.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Nociglia, nel limite massimo di anni 1 (uno), in relazione a quanto sancito dalla L.R. N. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale né risulta, agli atti del Settore Urbanistica, che a carico del soggetto beneficiario esistano debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4-2-1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

## LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

– DI CONCEDERE per le motivazioni riportate in relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, al Comune di Nociglia la proroga di anni 1 (uno), decorrente dalla data del 21-4-1999 e non ulteriormente rinnovabile, per la presentazione degli atti e degli elaborati, regolarmente adottati, relativi al Piano Regolatore Generale.

– DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Vice Presidente della Giunta  
Dott. Rocco Palese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 957

**L.R. 31/74 - Concessione contributo di L. 40.000.000 per redazione del Piano Regolatore Generale - Comune di Ortelle - Esercizio Finanziario 1997 - Concessione proroga termini.**

Assente l'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata Fiorentino, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Amministrativo e di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce l'Ass. Amodio:

“Con deliberazione di G.R. n. 9746 del 23-12-1997 veniva approvato - con impegno sul cap. 0571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 1997 - il programma annuale di concessione agli EE.LL. di contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Ortelle veniva assegnato il contributo di L. 40.000.000 per la redazione del Piano Regolatore Generale.

Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione e degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Ortelle con nota n. 3910/04 del 20-4-1998, di conseguenza la scadenza di cui innanzi è fissata al 20-4-1999.

L'Amministrazione comunale, con nota n. 534 del 12-02-1999 ha rappresentato l'impossibilità di rispet-

tare il termine fissato a causa di ritardi tecnici addebitati ai professionisti incaricati e, quindi, ha chiesto una proroga per la presentazione degli elaborati di piano in parola, regolarmente adottati.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Ortelle, nei limiti massimo di anni 1 (uno) in relazione a quanto sancito dalla l.r. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale nè risulta, agli atti del Settore Urbanistica, che a carico del soggetto beneficiario esistano debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4-2-1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

## LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

– DI CONCEDERE per le motivazioni riportate in relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, al Comune di Ortelle la proroga di anni 1 (uno), decorrente dalla data del 20-04-1999 e non ulteriormente rinnovabile, per la presentazione degli atti e degli elaborati, regolarmente adottati, relativi al Piano Regolatore Generale.

– DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Vice Presidente della Giunta  
Dott. Rocco Palese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 958

**L.R. 31/74 - Concessione contributo di L. 40.000.000 per redazione del Piano Regolatore Generale - Comune di Acquarica del Capo - Esercizio Finanziario 1997 - Concessione proroga termini.**

Assente l'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata Fiorentino sulla

base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Amministrativo e di seguito esplicitata, conferma dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce l'Ass. Amodio:

“Con deliberazione di G.R. n. 9746 del 23-12-1997 veniva approvato - con impegno sul cap. 0571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 1997 - il programma annuale di concessione agli EE.LL. di contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Acquarica del Capo veniva assegnato il contributo di L. 40.000.000 per la redazione del Piano Regolatore Generale.

Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione e degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Acquarica del Capo con nota n. 3905/04 del 20-4-1998, di conseguenza la scadenza di cui innanzi è fissata al 20-4-1999.

L'Amministrazione comunale, con nota n. 1009 del 25-2-1999 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato a causa di problemi di incompatibilità dichiarata, sorti in merito all'adozione (è stata richiesta la nomina di un Commissario ad Acta) e, quindi, ha chiesto una proroga per la presentazione degli elaborati di piano in parola, regolarmente adottati.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Acquarica, nel limite massimo di anni 1 (uno), in relazione a quanto sancito dalla L.R. N. 31/74 con l'art. 5. per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale né risulta, agli atti del Settore Urbanistica, che a carico del soggetto beneficiario esistano debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4-2-1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente

provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate in relazione ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, al Comune di Acquarica del Capo la proroga di anni 1 (uno), decorrente dalla data del 20-4-1998 e non ulteriormente rinnovabile, per la presentazione degli atti e degli elaborati, regolarmente adottati, relativi al Piano Regolatore Generale.

- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Vice Presidente della Giunta  
Dott. Rocco Palese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 959

**LL.RR. 34/94 e 8/98. L.s. 142/90. Accordo di programma per la realizzazione di ampliamento insediamento produttivo nel Comune di Bisceglie (Ba) - Ditta "Di Piero e F. S.r.l."**

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assessorato del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue l'Ass. Amodio:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero”, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel territorio comunale consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi nei predetti settori, che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale è ammissibile nella fattispecie in cui lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione”.

In attuazione della citata disposizione di legge Sindaco del Comune di Bisceglie ha richiesto, al Presidente della G.R. la definizione di un “Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta “DI PIERRO E F. S.r.l.” di una struttura produttiva operante nel settore di prodotti agricoli, la cui attività consiste nella lavorazione e connessa commercializzazione dei prodotti.

La ditta Di Piero e F. attualmente esercita la pro-

pria attività nel centro abitato e ha in Programma l'espansione della attuale struttura produttiva, insufficiente ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati di maggiore produttività ed occupazione.

L'intervento progettuale proposto interessa un lotto della superficie complessiva di circa mq. 23.160, tipizzato nel vigente P.R.G. zona agricola, ubicato in contrada S. Mercurio.

Il progetto si articola in quattro corpi di fabbrica:

- > zone di lavorazione;
- > uffici, spogliatoi, casa custode e mensa;
- > celle frigorifere;
- > sala motori e deposito.

Lo stesso intervento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie del lotto: mq. 23,160: a detrarre allargamento stradale mq. 265,50;
- Superficie lotto netta mq. 22894,50;
- Superficie da destinare a spazi pubblici: mq. 22894,50 x 0,10 mq. 2289,45;
- Superficie a parcheggio e verde pubblico: mq. 2291,32;
- Volume totale: mc. 16.503,54;
- Superficie coperta totale: mq. 3.192,38.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/94 e 8/98, per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito "Accordo di Programma", dagli atti trasmessi dal Comune di Bisceglie risulta che:

- Il programma di attività della ditta "DI PIERRO E F S.r.l." con la delocalizzazione della struttura produttiva esistente e la realizzazione di una nuova struttura comporterà l'occupazione a regime n. 32 unità lavorative.
- Sotto il profilo urbanistico l'area interessata dall'ampliamento non contrasta con i criteri informativi del vigente P.R.G. né risulta sottoposta a vincolo ambientale di qualsiasi natura;
- Sotto il profilo giuridico l'intervento rientra nella fattispecie della indisponibilità di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante nello strumento urbanistico vigente (2° comma L.R. n. 8/98); condizione quest'ultima attestata dall'Ufficio tecnico Comunale e dal Sindaco con nota n. 9488 in data 18-05-1999.

Ciò premesso per l'intervento proposto dalla ditta "DI PIERRO E F. S.r.l." sussistono tutte le condizioni previste dalle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dello stesso in variante allo strumento urbanistico generale vigente.

L'intervento dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Obbligo da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione, in conformità delle legge 319/76 e successive mo-

difiche ed integrazioni, nonché del regolamento regionale del 3-11-1989 n. 2;

- 2) Individuazione delle aree a standard urbanistici da cedere all'Amm.ne Com.le nella misura del 10% dell'intera superficie del lotto interessato.
- 3) La concessione edilizia dovrà prevedere idonee e formale garanzia da parte del destinatario della medesima in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali previsti e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo rispettivamente non inferiore di 5 anni dalla data di avvio della attività produttiva.

Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, sarà non inferiore al 10% del costo per l'occupazione, opportunamente documentato; per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, sarà pari ad un valore teorico non inferiore al 10% degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Come già detto, l'intervento comporta variante allo strumento urbanistico generale nei termini di modifica della destinazione urbanistica delle aree, da zona agricola a zona agro-alimentare, con indici e parametri urbanistico-edilizio così come rivnienti dal progetto in atti e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, a pena di decadenza, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma della L.S. n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione della stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della G.R..

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dei richiamati disposti di Legge, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Bisceglie.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si fa presente che per quanto accertabile dagli atti d'Ufficio (PUTT/P.B.A.) l'area in questione non è gravata da usi civici e pertanto non è soggetta alle disposizioni della L.R. 7/98.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della l.r. 7/97.

**"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"**

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".



L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- Di autorizzare, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19-12-1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28-01-1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Bisceglie per la realizzazione in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) da parte della Ditta "DI PIERRO E F. S.r.l." già operante nel settore agro-alimentare - di struttura produttiva a seguito di delocalizzazione della esistente struttura.

- Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controlli, ai sensi dall'art. 17 comma 32 della L. 15-5-1997 n. 127.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Vice Presidente della Giunta  
Dott. Rocco Palese

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Prof. Salvatore DISTASO ed il Comune di Bisceglie rappresentato dal Sindaco pro tempore Avv. Francesco NAPOLETANO in attuazione delle LL.RR. 19 dicembre 1994 n. 34 e 28 gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere agro-alimentare nel Comune di Bisceglie da parte della ditta "DI PIERRO E F. S.r.l." con sede in Bisceglie Via S. Andrea, 14.

#### PREMESSO:

- a) Che le LL.RR. 19 dicembre 1994 n. 34 e 28 gennaio 1998, n. 8 prevedono, al fine di incentivare l'occupazione nei settori produttivi a carattere industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero che i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) Che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e suffi-

cienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione;

- c) Che, ai sensi del 4° e 5° comma del richiamato articolo 27 della Legge 8-6-1990 n. 142, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

#### CONSIDERATO:

- a) Che la "DI PIERRO E F. S.r.l." ha in programma la realizzazione, nel territorio del comune di Bisceglie di una struttura produttiva destinata alla lavorazione di prodotti agricoli per il mercato nazionale ed internazionale;
- b) Che, in assenza di aree idonee con destinazione operante e giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Bisceglie ha richiesto, con istanza in data 31-03-1999, al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate LL.RR. 19-12-1994 n. 34 e 28-1-1998 n. 8, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo da parte della ditta "DI PIERRO E F. S.r.l." con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

#### PRESO ATTO:

Dalla documentazione trasmessa dal Sindaco del Comune di Bisceglie risulta:

- a) Che nello strumento urbanistico del Comune di Bisceglie non risultano disponibili aree idonee e giuridicamente efficaci con destinazione specifica per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla ditta "DI PIERRO E F. S.r.l." e, pertanto, è stata individuata apposita area, dell'estensione di mq. 22894,50, con destinazione a zona Agricola nel vigente P.R.G.;
- b) Che la "DI PIERRO E F. S.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le urbanizzazioni primarie necessarie per l'insediamento del COMPLESSO produttivo ed ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività, di addetti pari a 32 unità;

#### VISTA

La deliberazione n. del facente parte integrante del presente Accordo di Programma, con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Bisceglie ai sensi delle citate LL.RR. del 19-12-1994 n. 34 e 28-1-1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento produttivo da parte della "DI PIERRO E F. S.r.l."

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, Regione Puglia e Comune di Bisceglie, come sopra costituite, convengono quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;

2) In attuazione delle LL.RR. 19-12-1994 n. 34 e 28-1-1998 n. 8, la Regione Puglia ed il Comune di Bisceglie con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della "DI PIERRO E F. S.r.l.", di un complesso produttivo per la lavorazione di prodotti agricoli in variante allo strumento urbanistico vigente.

Il complesso di che trattasi, destinato alla lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ricade in zona agricola del vigente strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di Bisceglie; per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento, al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici:

- tav. 1: PRG: inquadramento urbanistico; stralcio aerofotogrammetrico, catastale;
- tav. 2: Pianta;
- tav. 3: Prospetti;
- tav. 4: Sezioni;
- tav. A: Relazione tecnica illustrativa;
- tav. 3: Conteggi;
- Piano di fattibilità Economica-Finanziaria;
- Business Plan;
- Relazione: Verifica OO. di U.P. esistenti;

3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggi attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del DM n. 1444/68;

4) La "DI PIERRO E F. S.r.l." inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio e verde (D.M. 2-4-1968 art. 5), reti servizi con relativi allacciamenti, rete di smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti;

5) Il rilascio delle C.E. è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Bisceglie e la "DI PIERRO E F. S.r.l." diretta a disciplinare:

- a) Quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
- b) L'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria relative all'insediamento come sopra precisate;
- c) Obbligo mediante sottoscrizione formale di idonea garanzia prodotta dal concessionario, ovvero dal soggetto giuridico richiedente l'Accordo di Programma, di assicurare anche in forma di "fideiussione" bancaria o assicurativa il mantenimento dei livelli occupazionali previsti (32 addetti) e delle destinazioni d'uso proposte, per un periodo non inferiore, rispettivamente a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. L'importo della garanzia sarà non inferiore al 10% del costo lordo (per il quinquennio) per ciascun unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, opportunamente do-

cumentata. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso della struttura produttiva, essa sarà pari ad un valore teorico non inferiore al 10% degli oneri concessori delle spese oggetto di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, la garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata ed anche in mancanza del nulla osta comunale, decorso 6 mesi dalla scadenza della medesima;

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - 4° co. - della L. 8-6-1990 n. 142, le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Bisceglie da "zona agricola" "a zona agro-industriale" con indici e parametri urbanistico-edilizi come da progetto in atti. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Bisceglie entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47, 3° co., della citata Legge n. 142/90. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante alla strumentazione urbanistica vigente;

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente o chi per esso non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica;

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Sindaco del Comune di Bisceglie rilascerà alla "DI PIERRO E F. S.r.l." la C.E. entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza e previo obbligo unilaterale di idonee garanzie (art. 1 - 3° co. - L.R. 34/94, così come modificato ed integrato dalla L.R. 8/98) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5c da parte della "DI PIERRO E F. S.r.l.";

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale;

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera del Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma.

Il Comune di Bisceglie provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

Ai sensi del 6° co. dell'art. 27 della L. n. 142/90 e dell'art. 5 della L.R. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma, con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi, è

esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Bisceglie.

In caso di controversia tra le parti sarà nominato un Collegio Arbitrale così composto:

- c) un componente nominato dal Presidente della Regione;
- d) un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- e) un componente nominato dal soggetto proponente;
- f) un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

*Bari,*

Presidente della Regione  
Puglia  
(rof. Salvatore Distaso)

Il Sindaco del  
Comune di Bisceglie  
Avv. Francesco Napoletano

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7**  
luglio 1999, n. 969

**Manfredonia (Fg) - Contratto d'area. Localizzazione interventi in variante al P.R.G. per l'ampliamento del P.I.P. da destinare a zona industriale. Deliberazione di C.C. n. 74 del 16-07-1998. Conferenza di Servizi. Partecipazione.**

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assessorato del territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO sulla base dell'Istruttoria espletata dall'Ufficio confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce l'Ass. Amodio:

“Con nota prot. n. 2215 del 30-7-1997, l'Associazione industriali di Capitanata e le Organizzazioni Sindacali Provinciali CGIL, CISL e UIL, ai sensi e per gli effetti del punto 3.3 della Delibera CIPE 21-3-1997, hanno inoltrato al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica formale richiesta di attivare il Contratto d'Area per l'area di crisi di Manfredonia, comprendente anche i territori dei comuni di Monte S. Angelo e Mattinata, ai fini della realizzazione di un programma d'interventi volto alla definizione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali ed alla creazione di nuova occupazione.

Con nota prot. n. 4/5859/97 del 10/12/1997 il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica ha accertato la sussistenza dei requisiti necessari all'attivazione del Contratto d'Area previsti dall'art. 2, comma 203 lett. f) della L. 23-12-1996 n. 662 e dalla Deliberazione CIPE 21 mano 1997.

In data 4-3-1998 è stato stipulato l'Accordo fra le competenti Amministrazioni per l'attuazione del Contratto d'Area di Manfredonia e in pari data veniva sottoscritto il Contratto d'Area relativo ai primi n. 7 interventi industriali già ammessi a finanziamento su fondi comunitari e nazionali.

Successivamente sono state avviate all'istruttoria per la definizione di un primo protocollo aggiuntivo ulteriori n. 14 iniziative industriali.

In data 10-03-1998 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra le Associazioni degli industriali di Foggia, Vicenza e Treviso finalizzato a favorire la collocazione nell'area di Manfredonia di nuove iniziative imprenditoriali dal Nord Est del Paese.

In conseguenza dell'attività di promozione seguita alla stipula degli atti sopra citati, sono state avanzate al Comune di Manfredonia, tramite il Consorzio Manfredonia Sviluppo S.C.p.A. (soggetto intermediario di cui al punto 3.7.1. della Deliberazione Cipe 21-3-1997) numerose richieste di imprenditori per l'insediamento di attività industriali nell'area comunale, candidate ad ottenere le provvidenze previste dalla vigente normativa per le aree depresse tra le quali n. 29 localizzate nella zona P.I.P..

Per consentire una adeguata collocazione delle iniziative candidate per il 2° protocollo aggiuntivo si è reso necessario provvedere all'ampliamento dell'area P.I.P. per circa 40 Ha, utilizzando la fascia di terreno residuale compresa tra il P.I.P. originario e la S.S. 89.

A tale scopo, con provvedimento di C.C. n. 74 del 16-07-1998 il Comune di Manfredonia ha adottato apposita variante al P.R.G., secondo le indicazioni riportate al punto 3.2 della delibera di G.R. n. 8/98 di approvazione definitiva del P.R.G. di Manfredonia.

A seguito dell'espletamento delle procedure di pubblicazione previste dalla normativa vigente, con deliberazione di C.C. n. 128 del 21-12-1998 il Comune di Manfredonia ha provveduto alla presa d'atto delle osservazioni pervenute e alle relative controdeduzioni.

Detti atti risultano trasmessi alla Regione Puglia, per gli adempimenti di competenza, con nota comunale prot. n. 7040 del 18-02-1999.

In particolare, la variante al P.R.G. è dettata dalle seguenti motivazioni (come viene evidenziato dall'Amm.ne Comunale):

- L'attuale area P.I.P., con specifica destinazione artigianale, viene in gran parte destinata agli interventi industriali previsti nell'ambito del Contratto d'Area; la parte residua, che conserva destinazione artigianale, in aggiunta ad altre aree artigianali di previsione del P.R.G., può soddisfare il fabbisogno accertato mediante apposita indagine svolta dall'Amministrazione Comunale;
- Contestualmente alla variante urbanistica di cui sopra si prevede l'ampliamento del P.I.P. già individuato dal P.R.G., nell'area adiacente, attualmente con destinazione agricola, in misura necessaria a soddisfare le richieste di localizzazione di insediamenti produttivi inoltrate da Manfredonia Sviluppo; tale ampliamento si rende necessario poiché sono insufficienti o non idonee le residue aree produttive di tipo D, sia perché interessate dalla localizzazione di altre iniziative (D46), sia per essere non immediatamente attivabili in tempi compatibili con quelli previsti dal Contratto d'Area (D49).

La scelta della localizzazione dell'area in ampliamento al P.I.P. esistente è stata obbligata dalla presenza dei collegamenti ai pubblici servizi, dalla necessità

di abbattere i costi di realizzazione delle urbanizzazioni e dall'esigenza di ottimizzare la gestione dei servizi attraverso la costituzione di un unico polo industriale.

Precisato quanto innanzi, in data 19-3-1999 è stato firmato presso il Ministero del Tesoro il secondo protocollo aggiuntivo che prevede l'ammissione ai benefici del Contratto d'Area di ulteriori n. 67 iniziative imprenditoriali, a fronte di 150 domande presentate, con un volume di investimenti per L. 1.036 MLD di lire ed una occupazione a regime di 3148 unità.

Tali iniziative, che richiedono complessivamente la disponibilità di aree di circa mq. 1.000.520, sono localizzate:

n. 21 nella ex DI/46 per complessivi mq. 433.783 netti di lotti industriali

n. 30 nell'area PIP per complessivi mq. 566.757 netti di lotti industriali (esistente e di previsione).

Con tale secondo protocollo aggiuntivo il Comune ha specificamente assunto l'impegno di adempiere alle prescrizioni suggerite con nota del 913/99, prot. 1.157.150, dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato in sede di istruttoria tecnica sulla disponibilità delle aree nonché *"a promuovere tutte le necessarie iniziative atte a pervenire alla rapida e definitiva approvazione del piano esecutivo per gli insediamenti industriali e per la conseguente realizzazione degli investimenti industriali"* nonché a *"rilasciare tempestivamente le concessioni, anche in deroga, le autorizzazioni ed i benestare di propria competenza ed ad attivare il rilascio di quelli spettanti ad altri organismi pubblici e privati in modo che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti industriali e produttivi procedano secondo programmi coerenti"*.

Con la sottoscrizione del secondo protocollo aggiuntivo sono state ammessi ai benefici di cui al Contratto d'Area anche le infrastrutture relative alla DI/46 ed all'area P.I.P., come prevista nella variante di che trattasi per i seguenti importi:

Area PIP	L. 16,432 Mld
DI/46	L. 18,281 Mld

In data 21-05-1999 il competente ufficio Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica, presa in esame la variante in questione, con nota n. 6452, ha richiesto al Comune di Manfredonia, in relazione all'ampliamento, chiarimenti circa gli effettivi fabbisogni, stante le ulteriori previsioni di aree per insediamenti produttivi del P.R.G. vigente (ex D46 e D49), interessate da strumentazione attuativa.

Con la stessa nota assessorile, si richiedeva, inoltre, l'integrazione degli atti della variante con la sottolencata documentazione:

- Elaborati esplicativi delle destinazioni d'uso delle aree (artigianali ed industriali) nell'ambito del P.I.P.;
- stato di attuazione delle altre zone produttive (ex D46 e D49) previste dal P.R.G.;
- esplicitazione dei fabbisogni che s'intendano soddisfare con la variante proposta.

Gli atti integrativi di cui sopra, sono stati trasmessi

dal Comune di Manfredonia con nota n. 22096/99 dell'1-6-1999.

Nel contempo, il Responsabile unico del Contratto d'Area di Manfredonia, in base all'art. 3 dell'Accordo tra le Amministrazioni interessate sottoscritto in data 5-2-1998, ha convocato per il giorno 10-06-1999 apposita Conferenza di Servizi, presso il Comune di Manfredonia, per procedere all'approvazione definitiva dei provvedimenti di localizzazione territoriale degli interventi previsti nell'ambito del Contratto d'Area, in variante allo strumento urbanistico e già trasmessi alla Regione per l'approvazione.

In sede di Conferenza di Servizi, al rappresentante della Regione Puglia, ing. N. GIORDANO, appositamente delegato dal Presidente della G.R. giusta nota n. 01/003845/GAB del 10-06-1999, è stata consegnata ulteriore documentazione tendente a dimostrare la compatibilità della variante proposta in rapporto agli effettivi fabbisogni ed alle previsioni nel settore produttivo del P.R.G. vigente.

In particolare, dalla relazione a firma del Dirigente del 7° Settore - Urbanistica ed Edilizia Privata - del Comune di Manfredonia, in ordine al dimensionamento della variante al P.R.G. e alla congruità territoriale della scelta effettuata dalla Amministrazione comunale, si rileva quanto segue:

- Il dimensionamento della variante è stato imposto sia dalla necessità di reperire aree sufficienti ad allocare le imprese (per la quasi totalità di provenienza extra regione) che si erano candidate alle provvidenze del contratto d'area, in relazione alla prevedibile percentuale di accoglimento delle stesse, sia dalla esigenza di preservare aree libere per il soddisfacimento delle esigenze imprenditoriali che la comunità locale potrà esprimere nel periodo di validità del P.R.G. appena approvato;

In relazione a tali esigenze, l'Amministrazione comunale, pertanto, ha dovuto assicurare la disponibilità di aree contigue ed omogenee sufficientemente ampie da poter localizzare le imprese del Veneto e delle altre regioni italiane candidate alla reindustrializzazione e al finanziamento (presupposto specifico del finanziamento è difatti la disponibilità di aree non compromesse con idonea destinazione) e contemporaneamente si è preoccupata di non ledere i legittimi interessi dell'imprenditoria locale che certamente sarebbero risultati danneggiati ove tale processo avesse esaurito tutte le aree industriali nell'ambito di un P.R.G. appena approvato.

- La localizzazione degli insediamenti in aree già parzialmente attrezzate e tra loro contermini è stata peraltro necessitata dalle specifiche prescrizioni impartita in fase istruttoria dal Ministero del Bilancio e Europrogetti e Finanze deputato all'esame delle domande candidate ai finanziamenti, che ha rappresentato l'esigenza primaria di accorpate la distribuzione territoriale delle industrie ai fini della ammissione a finanziamento delle infrastrutture.

La variante in ampliamento del PIP ha così consentito di accorpate tutti i nuovi interventi in una area ter-

ritorialmente unitaria, con notevole economie in ordine alla realizzazione delle infrastrutture, che difatti sono state integralmente finanziate nell'ambito del 2° protocollo aggiuntivo.

A tal proposito il Ministero dell'industria, competente ai sensi della delibera CIPE 11-11-1998, alla verifica della disponibilità delle aree destinate ad insediamenti industriali nell'ambito dei Contratti d'Area, ha confermato la validità delle scelte effettuate dal Comune, rilevando nella relazione del 9-3-1999. *“Le caratteristiche e la destinazione attuale dei suoli interessati risultano possedere le potenzialità necessarie anche in termini di coerenza ed adattabilità alle esigenze imprenditoriali, indotte dal protocollo in esame”*.

La predetta conferenza di servizi risulta aggiornata al 30-06-1999 per le esaustive determinazioni ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo tra le Amministrazioni interessate sottoscritto in data 05-02-1998 e, per conto della Regione Puglia, dal Presidente della Giunta Regionale.

Premesso quanto sopra e con riferimento agli aspetti urbanistici questo Assessorato ritiene di poter concordare con le proposte comunali per le motivazioni di seguito riportate:

→ La variante in questione concerne aree che il P.R.G. in sede di adozione destinava ad attività produttive e che la Regione, in fase di approvazione, aveva stralciato con rinvio a successiva procedura di variante in presenza di effettive e concrete necessità.

A tal proposito, con il provvedimento comunale in parola vengono prospettati fabbisogni rivenienti da programmi d'intervento non rapportati ad esigenze locali ma aventi carattere extra comunale, inseriti nell'ambito di una programmazione a livello nazionale.

In rapporto ai suddetti fabbisogni risultano reperite, pertanto, idonee aree, in variante al P.R.G. vigente, impegnando anche parzialmente altre aree già previste dallo stesso P.R.G. per insediamenti produttivi (ciò al fine di non saturare le aree complessivamente previste e mantenere una sufficiente capacità residua per soddisfare i fabbisogni degli operatori locali).

In aggiunta alle considerazioni e motivazioni sopra riportate, inerenti gli aspetti del dimensionamento della variante, non rapportabili ai criteri fissati dalla G.R. con delibera n. 6320/89 per la formazione degli strumenti urbanistici generali, v'è da rilevare che la variante proposta risulta coerente con il disegno urbanistico del P.R.G., atteso che le nuove aree sono in linea con le direttrici di espansione previste dal P.R.G. per il settore produttivo.

Premesso quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta, la partecipazione alla Conferenza i Servi-

zi, convocata per il giorno 30-06-1999 dal Responsabile Unico del Contratto d'Area di Manfredonia, nei termini sopra esposti, onde procedere all'approvazione definitiva dei provvedimenti di localizzazione territoriale degli interventi previsti nell'ambito del Contratto d'Area, in variante allo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Manfredonia.

Resta inteso che la partecipazione alla Conferenza di Servizi e l'approvazione della connessa variante urbanistica al P.R.G. vigente in Manfredonia, non comporta né può comportare l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del Bilancio Regionale.

Si evidenzia, infine, che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4 lettera d).

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta la adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e dal dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

- DI PARTECIPARE alla Conferenza di Servizi preordinata all'approvazione definitiva dei provvedimenti di localizzazione territoriale degli interventi previsti nell'ambito del Contratto d'Area di Manfredonia, nei limiti e nei termini delle valutazioni di ammissibilità dal punto di vista della variante urbanistica al P.R.G. vigente nel Comune di Manfredonia, riportate nella relazione esposta;

- DI DELEGARE l'Assessore all'Urbanistica o suo sub-delegato a partecipare alla Conferenza di Servizi convocata dal Responsabile Unico per il Contratto d'Area di Manfredonia per le esaustive determinazioni secondo le modalità richiamate nel precedente punto.

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto controllo ai sensi della legge statale dell'art. 17 comma 32 della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Vice Presidente della Giunta  
Dott. Rocco Palese





